



C I T T À D I U G E N T O

PROVINCIA DI LECCE

L'applicazione dell'imposta di Soggiorno 2025

Cos'è e dove si applica

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Ugento (in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011), è entrata in vigore dal primo gennaio 2012.

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi è soggetto all'imposta

È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (per un massimo di sette notti consecutive) che si trovano nel territorio del Comune di Ugento nel periodo compreso tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre dall'anno 2025

Quanto si paga

La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazioni di Giunta comunale n. 341 del 07/12/2023 e negli importi di seguito indicati:

Descrizione		5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle	1 stella
a) Alberghi	Imposta	€ 2,80	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40	€ 1,10
b) Motels	Imposta	€ 2,80	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40	€ 1,10
c) Villaggi-alberghi	Imposta	€ 2,80	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40	€ 1,10
d) Residenze d'epoca - turistico alberghiere	Imposta	€ 2,80	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40	€ 1,10

e) Alberghi diffusi	Imposta	€ 2,80	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40	€ 1,10
f) Residenza della Salute – beauty farm	Imposta	€ 2,80	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40	€ 1,10

al giorno per persona.

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Descrizione		4 stelle	3 stelle	2 stelle
a) Villaggi Turistici	Imposta	€ 2,00	€ 1,70	€ 1,40

al giorno per persona.

Descrizione		4 stelle	3 stelle	2 stelle	1 stella
b) Campeggi	Imposta	€ 0,80	€ 0,70	€ 0,60	€ 0,50

al giorno per persona.

Descrizione		Unica Classificazione
c) Aree Camper	Imposta	€ 1,00

al giorno per persona.

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Descrizione		Unica Classificazione
a) Bed & Breakfast	Imposta	1,00 €
b) Case per ferie	Imposta	1,00 €
c) Unità abitative ammobiliate ad uso turistico e la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni	Imposta	1,00 €
d) Strutture ricettive - residence	Imposta	1,00 €
e) Ostelli per la gioventù	Imposta	1,00 €
f) Attività ricettive in esercizi di ristorazione	Imposta	1,00 €
g) Agriturismi	Imposta	1,00 €
h) Ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili	Imposta	1,00 €

al giorno a persona

Esenzioni

Sono esenti:

- a) minori sino al giorno di compimento del tredicesimo anno di età;
- b) alunni/studenti in viaggi di istruzione e relativi accompagnatori in ragione di un accompagnatore ogni 11 bambini
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti
- d) i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni in multiproprietà
- e) i portatori di handicap non autosufficienti, **con idonea certificazione medica**;
- f) i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive nei periodi che vanno dal primo gennaio al trentuno maggio e dal primo ottobre al trentuno dicembre di ciascun anno solare (**non è necessario compilare alcun modulo**).
- g) Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge l'attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- h) Le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente e un ordine di servizio rilasciato dall' autorità pubblica;
- i) gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove è presente un ordine di servizio.

Le esenzioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, g, h, i, devono essere debitamente documentate dai gestori delle strutture ricettive o deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

- a) **Ottenere obbligatoriamente le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo messo a disposizione dal Comune, TOURIST TAX, all'indirizzo: <https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTaxFO/?c=L484>**
al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, registrando il numero delle presenze, i dati anagrafici del turista, data di arrivo, data di partenza e altri dati. Queste informazioni sono comunicate all'Ente con uno dei seguenti modi:
- b) inserimento nel software Tourist Tax, di un flusso di informazioni (il cui tracciato record sarà pubblicato sul sito istituzionale) elaborato dal proprio gestionale;
inserimento manuale dei suddetti dati nel software Tourist Tax.

- c) Dichiarare, entro il sedici del mese successivo a quello di riferimento mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti e dei pernottamenti assoggettati all'imposta, nonché eventuali informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.
- d) Registrare i pernottamenti ai fini dell'imposta di soggiorno sul sistema applicativo, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste ai propri clienti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno,
- e) Informare i propri clienti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante affissione di appositi cartelli multi-lingue, i cui contenuti saranno definiti dall'Amministrazione e pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all'imposta in questione

Modalità di versamento dell'imposta alla struttura ricettiva

- a) Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta versata dal turista, secondo le tariffe di appartenenza;
- b) Il gestore della struttura provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando apposita quietanza (di cui il soggetto gestore dovrà conservare copia) debitamente compilata in ogni parte, con l'indicazione delle generalità dell'intestatario del documento fiscale (nome cognome, indirizzo di residenza), dell'imposta versata, del numero dei soggetti soggiornanti, del numero dei soggetti esenti, del numero dei soggetti per i quali è stata versata l'imposta di soggiorno, nonché del periodo con riferimento al quale è stato effettuato il versamento. Qualora la quietanza rilasciata all'intestatario del documento fiscale non riporti tutti gli elementi (periodo e notti di soggiorno, numero dei soggetti passivi d'imposta, numero dei soggetti esenti ed imposta versata) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile, fatta salva la possibilità per il gestore di integrare la documentazione mancante, entro un termine all'uopo concesso Modalità di trasferimento dell'imposta al Comune

Modalità di versamento dell'imposta di soggiorno al Comune

I gestori delle strutture ricettive devono riversare al Comune di Ugento le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare tramite il sistema Pago PA generato dalla piattaforma Tourist Tax **all'indirizzo:** <https://tourtaxmain.servizienti.it/TourTaxFO/?c=L484>

Per ulteriori informazioni

SETTORE TRIBUTI E GESTIONE DEL PATRIMONIO – COMUNE DI UGENTO

Piazza Adolfo Colosso

Tel. 0833557211-248-249-250

Pec: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it